



Prot. n. 5359

Brossasco, il 12/11/2025

ORDINANZA n. 43

ORDINANZA IN MATERIA DI COMBUSTIONE CONTROLLATA DI RESIDUI VEGETALI SUL LUOGO DI PRODUZIONE

IL SINDACO

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

Visto il decreto legislativo in materia ambientale 3 aprile 2006, n.152;

Vista la legge regionale 15/2008 “Norma di attuazione della legge regionale 21 novembre n. 353 (legge quadro in materia incendi boschivi) in particolare l’art 4 commi 3,4,5;

Vista la legge Regionale 3 del 26 febbraio 2020 che ha modificato l’articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019, numero 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Visti gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

PREMESSO CHE

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l’altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti (vista, nella maggior parte dei casi, l’assenza di impianti) di sostanze naturali non pericolose e l’inutile intasamento delle discariche;

- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;

- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;

- l’accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

- l’articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall’articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante “*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*” punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

- l’articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall’articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il “*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*”, precisando che: “*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*”;

CONSIDERATO che è evidente che la *ratio* dell’articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire gravi fattispecie illecite e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione

ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali *i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile*;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/06 cit.: - garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesto e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;

- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della legge Regionale 3 del 26 febbraio 2020, ha modificato l'articolo 16 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), che introduce la possibilità per gli enti locali di prevedere una deroga al divieto di abbruciamento:

comma 1-bis: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni anche non continuativi.

ORDINA

di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), dal giorno lunedì 17 novembre 2025 al 30 novembre 2025 permettendo la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali. Pertanto, **dal giorno lunedì 17 novembre 2025 al giorno domenica 30 novembre 2025** è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, a tutela della salute e dell'ambiente, nei modi di seguito stabiliti:

1. Paglia sfalci e potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.

2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla tritazione *in loco* mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.

5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;

b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;

e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;

f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate **in totale assenza di vento**, preferibilmente umide;

g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;

h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;

i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune e al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo e alle motivazioni della richiesta di deroga.

7. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**

8. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

9. Fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 4.10.2018, n. 15 e dalle normative sopra richiamate.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar del Piemonte o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

- che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7/bis, comma 1, del D.Lsg. 18/08/2000 n.267;

DISPONE

- che gli Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa a:
 - Prefettura di Cuneo;
 - Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte" - Nucleo di Saluzzo;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Venasca;

